*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 138° — Numero 133**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 10 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

**Ministero dei trasporti e della navigazione**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**



**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Regione Lombardia**

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## CIRCOLARI

**Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali**



**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

ORDINI CAVALLERESCHI

**Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».**

**97A2929**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 giugno 1997, n. **147.**

**Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.

2. Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2.

4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2.

Art. 2.

1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.

Art. 3.

1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo è stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilità determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonché dalle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quotá del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato nonché delle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procede all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.

6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza è posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

7. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzero-lira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

Art. 4.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.

2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui alla presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta sezione.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonché dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.

4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge può richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere è a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.

1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 7.

1. Le spese di amministrazione nonché quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso fra il 1° aprile 1977 e il 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:

*a)* accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

*b)* destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 9.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione è cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non può comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione.

2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 10.

1. Al fine dell'applicazione della presente legge il termine «frontaliero» indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso di lavoro stagionale per confinanti» sono da intendersi equivalenti al termine «permesso di lavoro frontaliero».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 258):

Presentato dall'on. BARTOLICH ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 4, 10, 17 e 19 dicembre 1996; il 19 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 16 aprile 1997.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, ed approvato il 30 aprile 1997 in un testo unificato con atti n. 630 (GIORGETTI ed altri); n. 860 (ZACCHERA); n. 1632 (GUERRA); n. 2591 (MAMMOLA); n. 2785 (TABORELLI ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 2401):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, l'8 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21 maggio 1997 ed approvato il 22 maggio 1997.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, reca: «Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978».

*Nota all'art. 4:*

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

*Nota all'art. 5:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, reca: «Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari».

*Note all'art. 6:*

— Il testo del primo comma e del secondo comma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), è il seguente: «Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzini in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione».

— Il testo del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), è il seguente: «Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati».

*Note all'art. 9:*

— La legge 12 giugno 1984, n. 228, reca: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

— Il testo dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), è il seguente:

«Art. 7-*bis*. — 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.

2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente

retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.

3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'art. 9 della legge stessa».

**97G0194**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1997.

**Scioglimento del consiglio comunale di Liveri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Liveri (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 dicembre 1992, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Liveri;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Liveri, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Liveri (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Liveri (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Calogero Cortimiglia - viceprefetto ispettore;

dott. Guglielmo My - direttore aggiunto di divisione di ragioneria;

dott.ssa Maria Rosaria Ingegno - direttore di sezione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1997*
*Registro n. 2 Interno, foglio n. 14*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Liveri (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il prefetto di Napoli con diverse relazioni ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze nella cosa pubblica della criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area nolana, che con la forza dell'intimidazione è riuscita a permeare il tessuto economico, sociale ed amministrativo, determinando la distorsione della funzione pubblica soprattutto nei settori dell'edilizia, della pianificazione urbanistica e degli appalti.

Emblematica in proposito è la particolare posizione processuale penale di diversi amministratori del comune di Liveri, che, unitamente al sig. Felice Coppola, che in qualità di sindaco ha gestito l'ente per oltre quindici anni, sono stati di recente rinviati a giudizio per i reati di abuso d'ufficio in concorso, rifiuto/omissione di atti d'ufficio e falsità ideologica commesse da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Tali sviluppi giudiziari, ampiamente riportati dagli organi di stampa, hanno ingenerato un profondo disorientamento nell'opinione pubblica atteso il ruolo di primo piano svolto dal sig. Felice Coppola nell'ambito dei rapporti tra cittadinanza ed istituzione.

Per altre posizioni di singoli amministratori il pubblico ministero non ha neppure escluso aspetti di rilevanza penale riconducibili al favoreggiamento e al concorso esterno in associazione mafiosa.

Da notizie fornite dai competenti organi investigativi risulta, altresì, che uno dei componenti del consiglio comunale ha subito fisicamente la pressione di affiliati al «clan Alfieri», finalizzata ad impedirgli la partecipazione alla seduta consiliare con all'ordine del giorno la modifica del regolamento edilizio, ritenuta lesiva di speculative mire criminose in campo edilizio.

Sono, inoltre, stati evidenziati rapporti di parentela, di stretta amicizia e di relazioni di affari che legano alcuni dei componenti del corpo assembleare ad esponenti del «clan Alfieri».

Considerata la collocazione non solo geografica, ma soprattutto politico ambientale del comune di Liveri nell'area nolana, in cui quasi tutti i comuni limitrofi sono già stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti criminali, il quadro delineato assume una valenza più che sintomatica dell'incidenza delle organizzazioni criminose locali sull'attività amministrativa dell'ente e della permeabilità di quest'ultimo ai condizionamenti ed alle pressioni esterne.

Il considerevole numero di inchieste giudiziarie in corso a carico degli amministratori locali, per abusivismo edilizio e delitti contro la pubblica amministrazione, rivela come l'azione dell'amministrazione comunale sia stata mossa da interessi affaristici individuali, spesso coincidenti o complementari a quelli camorristici; e come, da scelte subordinate ad interessi di parte, sia stato compromesso il buon andamento di quella amministrazione comunale nonché il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Tant'è che nella riunione preconsiliare per le modifiche al regolamento edilizio risulta essere stata sottratta la relazione tecnica, successivamente rinvenuta nel corso di un'operazione di polizia presso l'abitazione di un esponente del «clan Alfieri», che ha svolto pressioni intimidatorie sul sindaco mai denunciate formalmente. La circostanza che la prima seduta consiliare è andata deserta per mancanza del numero legale, mentre nella seconda e nella terza non è stata affrontata la questione con il pretesto che a breve sarebbe intervenuto il nuovo piano regolatore generale, è emblematica della gravità del livello di ingerenza dei poteri della criminalità sulla gestione della cosa pubblica.

La presenza di così compatte organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, pone in pericolo lo stato della sicurezza pubblica ed evidenzia, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Liveri (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Liveri.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Liveri con le citate relazioni, che si intendono qui integralmente richiamate.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Liveri (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 maggio 1997

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

**97A4500**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997, n. **148**.

**Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l'applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

Ritenuto necessario apportare talune integrazioni e modifiche al suddetto decreto n. 210 del 1996;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-3493 del 5 maggio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento modifica il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise, d'ora in avanti denominato «regolamento».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «È, del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta «Non valido ai fini del regime delle accise.». I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura, unitamente agli altri esemplari.»;

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato cosegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere *a), b)* e *c),* ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi dell'articolo 7, per i DAA di tipo amministrativo.»;

*c)* il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente: «I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera *a),* riguardano solo la circolazione interna:

*a)* è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15 °C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 °C è indicato il peso specifico a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 °C ed alla pressione normale;

*b)* nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata "incaricato del trasporto". Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura "via oleodotto";

*c)* nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;

*d)* nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;

*e)* nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: «Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.».

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento è sostituito dal seguente:

«*3.* Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispen-

sato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/1993 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; la frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA, mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA "non scorta merce", emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto.»;

*b)* il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA "non scorta merce" viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato.».

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.».

Art. 7.

1. All'articolo 10 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seuente: «Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per l'approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti, per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall'articolo 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, come definito dall'articolo 2, comma 11, lettera *b),* nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale:

*a)* viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l'annotazione relativa al rinvio dell'esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni;

*b)* l'indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole: "per conto"; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro;

*c)* nel riquadro 8 viene omessa l'indicazione della densità a 15 °C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 °C va indicato il peso specifico a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell'aria;

*d)* può omettersi l'indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale;

*e)* per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro 10.»;

*c)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF, su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.».

Art. 8.

1. All'articolo 11 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'alinea e le lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono così sostituiti: «Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:

*a)* ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)* od all'articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;

*b)* a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all'articolo 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione "Dispensa dalla firma".».

Art. 9.

1. All'articolo 15 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'alinea del comma 5, è sostituito dal seguente: «La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entità, non si è resa necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:»;

*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L'esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l'esemplare n. 2 ed una copia dell'esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell'esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l'esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all'esemplare n. 1.».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.».

Art. 11.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del regolamento sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.

*2.* Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente.

*3.* L'incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.

*4.* Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attri-

buibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.».

Art. 12.

1. All'articolo 19 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all'articolo 10, comma 4-*bis.*».

Art. 13.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento è sostituito dal seguente: «Se trattasi di miscela di "biodiesel" con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994.».

Art. 14.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento è sostituito dal seguente: «Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all'operazione di esportazione.».

Art. 15.

1. Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti per le tipografie ed i rivenditori autorizzati o per gli operatori si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1997

*Il Ministro:* VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 317*

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione delle note al presente decreto in quanto in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il testo aggiornato del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

**97G0184**

DECRETO 23 maggio 1997.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.692,871 |
| Marco tedesco | » | 989,655 |
| Franco francese | » | 294,855 |
| Fiorino olandese | » | 880,003 |
| Franco belga | » | 47,966 |
| Lira sterlina | » | 2.758,537 |
| Lira irlandese | » | 2.626,254 |
| Corona danese | » | 259,794 |
| Dracma greca | » | 6,261 |
| ECU | » | 1.930,878 |
| Dollaro canadese | » | 1.214,852 |
| Yen giapponese | » | 13,483 |
| Franco svizzero | » | 1.158,169 |
| Scellino austriaco | » | 140,610 |
| Corona norvegese | » | 242,734 |

| | | |
|---|---|---|
| Corona svedese | Lit. | 220,435 |
| Marco finlandese | » | 330,111 |
| Escudo portoghese | » | 9,864 |
| Peseta spagnola | » | 11,723 |
| Dollaro australiano | » | 1.318,673 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di aprile 1997, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,355 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 11,476 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 29,547 |
| Angola: | | |
| Readjust Kwanza | » | 0,008 |
| Antille olandesi: | | |
| A/Guilder | » | 944,365 |
| Arabia saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 450,711 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.690,583 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 944,365 |
| Azerbaigian: | | |
| Manat | » | 0,417 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro Bahama | » | 1.690,415 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.483,859 |
| Bangladesh: | | |
| Taka | » | 38,825 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 840,458 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 845,207 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.690,415 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | Lit. | 47,199 |
| Bielorussia: | | |
| Rublo Bielorussia | » | 0,049 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 268,180 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 322,901 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 476,537 |
| Brasile: | | |
| Real | » | 1.594,675 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 1.174,089 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 1,103 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,663 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,734 |
| Capo Verde: | | |
| Escudo Capo Verde | » | 18,415 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | » | 626,079 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 2.041,070 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,642 |
| Cina: | | |
| Renmimbi | » | 203,768 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.317,961 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,595 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Comore | » | 3,919 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,939 |
| Corea del Nord: | | |
| Won Nord | » | 786,239 |
| Corea del Sud: | | |
| Won Sud | » | 1,892 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 7,437 |

| | | |
|---|---|---|
| Croazia: | | |
| Kuna Croazia | Lit. | 277,352 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 84,706 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 119,930 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,448 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 497,995 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 193,079 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 460,321 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 123,801 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 262,717 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.755,180 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.194,703 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 64,112 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 167,430 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 0,876 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 49,481 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.755,180 |
| Gibuti Repubblica: | | |
| Franco Djibouti | » | 10,601 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.384,224 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 309,701 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,157 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Conakry | » | 1,578 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 11,980 |
| Haiti: | | |
| Gourde | Lit. | 100,961 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 132,477 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 218,160 |
| India: | | |
| Rupia indiana | » | 47,199 |
| Indonesia: | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,700 |
| Iran: | | |
| Rial iraniano | » | 0,563 |
| Iraq: | | |
| Dinaro iracheno | » | 5.437,166 |
| Islanda: | | |
| Corona Islanda | » | 23,774 |
| Israele: | | |
| Shekel | » | 498,582 |
| Jugoslavia: | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | 306,768 |
| Kazakistan: | | |
| Tenge Kazakistan | » | 22,434 |
| Kenya: | | |
| Scellino keniota | » | 31,041 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 5.570,126 |
| Laos: | | |
| New Kip | » | 1,759 |
| Lesotho: | | |
| Maluti | » | 380,501 |
| Lettonia Latvia: | | |
| Nuovo Lat | » | 2.906,060 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 1,094 |
| Liberia: | | |
| Liberian dollaro | » | 1.690,415 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 4.755,035 |
| Lituania: | | |
| Lita Lituania | » | 422,630 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 211,191 |
| Macedonia: | | |
| Dinaro | » | 37,134 |

| | | |
|---|---|---|
| Madagascar: | | |
| Franco Rep. malgascia | Lit. | 0,389 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 110,294 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 675,494 |
| Maldive: | | |
| Rufiya | » | 143,620 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 4.400,884 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 179,305 |
| Mauritania: | | |
| Ouguiya | » | 11,672 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 83,115 |
| Messico: | | |
| Peso messicano | » | 214,024 |
| Moldavia: | | |
| Leu Moldavia | » | 367,977 |
| Mongolia: | | |
| Tugrik | » | 3,622 |
| Mozambico: | | |
| Metical | » | 0,150 |
| Nepal: | | |
| Rupia nepalese | » | 29,682 |
| Nicaragua: | | |
| Cordoba oro | » | 183,436 |
| Nigeria: | | |
| Naira | » | 77,237 |
| Nuova Zelanda: | | |
| Dollaro neozelandese | » | 1.171,543 |
| Oman: | | |
| Rial Oman | » | 4.390,688 |
| Pakistan: | | |
| Rupia pakistana | » | 42,144 |
| Panama: | | |
| Balboa | » | 1.690,415 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 1.218,762 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 0,787 |
| Perù: | | |
| New Sol | » | 635,521 |
| Polinesia francese: | | |
| Franco C.F.P. | Lit. | 16,166 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 541,937 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 464,326 |
| Repubblica Ceca: | | |
| Corona Ceca | » | 56,839 |
| Repubblica Slovacca: | | |
| Corona Slovacca | » | 50,847 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 0,240 |
| Russia: | | |
| Rublo Russia (M.) | » | 0,294 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 5,615 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Salomone | » | 462,618 |
| Sant'Elena: | | |
| Lira S. Elena | » | 2.755,180 |
| São Tomè: | | |
| Dobra | » | 0,708 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 338,193 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 2,167 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 1.174,089 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 40,392 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 10,906 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,645 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 28,687 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 380,501 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 11,558 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 4,215 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | » | 380,501 |

| | | |
|---|---|---|
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | Lit. | 61,253 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 2,733 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 64,880 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | » | 1.377,550 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad e Tobago | » | 271,508 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.557,239 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,012 |
| Ucraina: | | |
| Hryvnia | » | 915,326 |
| Uganda: | | |
| New scellino | » | 1,636 |
| Ungheria: | | |
| Forint ungherese | » | 9,413 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 184,287 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 14,918 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 3,531 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,145 |
| Western Samoa: | | |
| Taia | » | 682,066 |
| Yemen Repubblica: | | |
| Rial | » | 13,622 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 0,009 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 1,301 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 149,692 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

*Il Ministro:* VISCO

97A4506

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1997.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995 e 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1997 e scadenza 1° dicembre 1997.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 dl 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, sottoscritti per l'importo di L. 16.850.000.000.000;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, sottoscritti per l'importo di L. 14.196.400.000.000;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.429.880.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1997 e scadenza 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° giugno 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente, alle cedole di scadenza 1° giugno 1997, è accertato nella misura del 3,50% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per lire 16.850.000 milioni cedola n. 6;

CCT settennali 1° giugno 1995 in circolazione per lire 14.196.400 milioni cedola n. 5;

CCT settennali 1° dicembre 1995, in circolazione per lire 15.429.880 milioni cedola n. 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.626.669.800.000 così ripartite:

L. 589.750.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1994;

L. 496.874.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1995;

L. 540.045.800.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1995,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 2, giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A4568

DECRETO 2 giugno 1997.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1991, 1° gennaio 1992, 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1997 e scadenza nel mese di gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348865/242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 10 gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 10 gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 10 gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1997 e scadenza 1° gennaio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1998, è determinato nella misura del:

3,75% per i CCT settennali 1° luglio 1991, in circolazione per lire 8.000 miliardi, cedola n. 13;

3,75% per i CCT settennali 1° gennaio 1992, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 12;

3,75% per i CCT settennali 1° gennaio 1993, in circolazione per lire 8.500 miliardi, cedola n. 10;

3,55% per i CCT settennali 1° gennaio 1994, in circolazione per lire 12.000 miliardi, cedola n. 8.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.401.000.000.000 così ripartite:

L. 300.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 356.250.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 318.750.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 426.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A4569

DECRETO 6 giugno 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1997 è pari a 30.881 miliardi;

Decreta:

Per il 16 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 settembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

*Il direttore generale:* DRAGHI

**97A4621**

DECRETO 6 giugno 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottandue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1997 è pari a 30.881 miliardi;

Decreta:

Per il 16 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottandue giorni con scadenza il 15 dicembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

*Il direttore generale:* DRAGHI

**97A4622**

DECRETO 6 giugno 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1997 è pari a 30.881 miliardi;

Decreta:

Per il 16 giugno 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 giugno 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 giugno 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

*Il direttore generale:* DRAGHI

97A4623

DECRETO 6 giugno 1997.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 maggio 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 22 maggio 1997 che hanno disposto per il 30 maggio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministerie 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 maggio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,50 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,92 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,00 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 119.604.293.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 agosto 1997, a L. 323.727.336.500 per i titoli a centottandadue giorni con scadenza 28 novembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 510.938.095.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 29 maggio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,17 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,24 per i B.O.T. a centottandadue giorni e a L. 92,70 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

*Il direttore generale:* DRAGHI

97A4624

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73G.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73G», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73G, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4452

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73I.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73I», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73I, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4453

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73L.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73L», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73L, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4454

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73M.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73M», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73M, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4455

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73N.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73N», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73N, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4456

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73P.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73P», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73P, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4457

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73Q.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73Q», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73Q, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4458

DECRETO 30 maggio 1997.

**Soppressione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73R.**

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73R», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73R, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene soppresso dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

*Il direttore generale:* BERRUTI

97A4459

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1997.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sv.Ed.It.», in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, con il quale la società cooperativa «Sv.Ed.It.», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Gennaro Del Gaudio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore stesso;

Vista la direttiva del sig. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il rag. Salvatore Cotuogno, nato a Napoli il 2 gennaio 1960 e residente in Somma Vesuviana, via San Sossio, 61 (Napoli), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sv.Ed.It.», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 5 agosto 1991 in sostituzione del dott. Gennaro Del Gaudio che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 14 maggio 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A4510

DECRETO 14 maggio 1997.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gradisca», in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993, con il quale la società cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Borgo Fabrizio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale la dott.ssa Matrecano Patrizia veniva chiamata a sostituire il dott. Borgo Fabrizio;

Vista la nota con la quale il nuovo commissario comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il dott. Vittorio Marone, nato a Napoli il 26 ottobre 1969 ed ivi residente in via Domenico Fontana, 27/2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, già sciolta con decreto ministeriale 20 febbraio 1993, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Matrecano che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 14 maggio 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A4511

DECRETO 14 maggio 1997.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Orchidea», in San Bonifacio.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996, con il quale la società cooperativa «Orchidea», con sede in San Bonifacio (Verona), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Enzo Omarchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la direttiva del sig. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La rag. Giovanna Borella, nata a Verona il 23 agosto 1967, ivi residente in via A. Pigafetta, 2, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Orchidea», con sede in San Bonifacio (Verona), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del rag. Enzo Omarchi che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 14 maggio 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A4512

DECRETO 23 maggio 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Bandiera Rossa» a r.l., con sede in Larino, costituita per rogito Picardi in data 11 aprile 1972, rep. 2371/1282, reg. soc. 736, tribunale di Larino, BUSC 459/124497;

società cooperativa edilizia «Rinascita» a r.l., con sede in Vinchiaturo, costituita per rogito Delli Venneri Colesanti in data 30 marzo 1973, rep. 73950, reg. soc. 334, tribunale di Campobasso, BUSC 427/119179;

società cooperativa edilizia «Il Villaggio» a r.l., con sede in Mirabello Sannitico, costituita per rogito Delli Venneri Colesanti in data 15 luglio 1986, rep. 103509, reg. soc. 1901, tribunale di Campobasso, BUSC 1271.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 maggio 1997

*Il direttore:* MARTONE

97A4513

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 10 maggio 1995 sul Fondo di garanzia in favore delle P.M.I. nelle aree dell'obiettivo 1.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visti il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, ed il successivo in data 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri, delle modalità e le procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG(95) D/3693 del 24 marzo 1995;

Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio1995;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, oggetto della comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213/04 del 23 luglio 1996;

Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n 662, in tema di acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte della RIBS S.p.a.

Considerato che appare necessario apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalità ed alle procedure di funzionamento del Fondo, tali da rendere lo strumento agevolativo in discorso maggiormente rispondente alle finalità della legge istitutiva ed a quanto stabilito dalla Commissione europea nella summenzionata decisione del 1° marzo 1995;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 170438 del 14 marzo 1997;

Ritenuta, per esigenze di maggior chiarezza, l'opportunità di approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 10 maggio 1995 coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione;

Udita la proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla quale ha espresso il previsto concerto il sottosegretario delegato dal Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 10 maggio 1995 di cui alle premesse:

*Punto 4:*
sostiture con il seguente testo: «Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese aventi sede legale e amministrativa, o amministrativa se diversa da quella legale, nelle zone dell'obiettivo 1 e rispondenti ai parametri di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda alla banca».

*Punto 8:*
sostituire «1,50» con «2%»;
dopo le parole «4,50% annuo» inserire le parole «(equivalente al 2,225% semestrale)».

*Punto 9:*
abrogato.

*Punto 11:*
sostituire còn il seguente testo: «La garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è attivabile dopo l'avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore, procedure che la stessa curerà anche nell'interesse del Fondo. La garanzia opera a copertura del 60% del credito vantato dalla banca (rate scadute e non pagate, interessi anche di mora in misura non superiore al tasso contrattuale sino all'avvio della procedura di recupero e capitale a scadere) nei confronti del debitore al momento di avvio delle procedure di recupero, nei limiti dell'importo massimo di cui al punto 8 e salvo quanto disposto al punto 13. Le somme successivamente recuperate andranno dapprima a decurtazione del credito della banca rimasto scoperto e, per il residuo, al Fondo a ristoro parziale o totale della somma da questo precedentemente liquidata».

*Punto 12:*
abrogato.

*Punto 18:*
sostituire «0,75%» con «1%».

*Punto 19:*
dopo le parole «quanto stabilito» sostituire le parole «ai punti 9, 11 e 12» con le parole «al punto 11».

*Punto 20:*
sostituire con il seguente testo: «La garanzia del Fondo opera nei confronti delle acquisizioni di partecipazioni compiute da banche, fondi chiusi e istituti finanziari iscritti nell'albo di cui al richiamato art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con esclusione delle società ed enti interamente posseduti, direttamente o indirettamente, dallo Stato, in favore di PMI costituite sotto forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la RIBS S.p.a., può partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso l'intervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni».

*Punto 21:*

sostituire con il seguente testo: «Il Fondo può prestare una garanzia pari al 60% dell'ammontare della partecipazione, a fronte di un versamento una tantum pari allo 0,75% dello stesso ammontare. Sono escluse dalla garanzia, oltre alle operazioni effettuate dalle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dello Stato, anche quelle operazioni che comportino per i soci dell'impresa l'impegno, in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle banche, dai fondi chiusi o dagli istituti finanziari di cui al precedente punto 20».

*Punto 26:*

dopo le parole «indebitamento esistente» sostituire le parole «alla data di cui al punto 6» con le parole «alle date di cui al successivo punto 30».

*Punto 30:*

sostituire con il seguente testo: «L'intervento del Fondo sarà possibile con riferimento a operazioni di consolidamento che rimangano entro il minore dei tre limiti costituiti:

dall'indebitamento a breve esistente alla data del 30 settembre 1994;

dall'indebitamento a breve risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 25 per le ditte individuali e le società di persone. Qualora l'esercizio cui l'ultimo bilancio approvato o la documentazione sostitutiva si riferiscono sia chiuso da oltre otto mesi, andrà redatta apposita situazione patrimoniale semestrale approvata dagli organi sociali o, per le ditte individuali e le società di persone; dal titolare o dai soci, come prescritto al punto 25;

dall'importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla documentazione sostitutivà di cui al punto 25, in data comunque non anteriore a 15 mesi dalla presentazione della domanda».

*Punto 37:*

primo e terzo capoverso abrogati.

*Punto 44:*

sostituire le parole «3 gennaio 1995» con le parole «1° marzo 1995».

2. È approvato in allegato il testo della deliberazione del 10 maggio 1995, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. L'allegato fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 194*

ALLEGATO

TESTO COORDINATO
DELLE DELIBERAZIONI CIPE 10 MAGGIO 1995

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge 85/1995 che prevede la costituzione di un apposito Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese;

Visti il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, ed il successivo in data 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri, delle modalità e le procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG(95) D/3693 del 24 marzo 1995;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, oggetto della comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213/04 del 23 luglio 1996;

Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte della RIBS S.p.a.;

Considerato che appare necessario apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalità ed alle procedure di funzionamento del Fondo, tali da rendere lo strumento agevolativo in discorso maggiormente rispondente alle finalità della legge istitutiva ed a quanto stabilito dalla Commissione europea nella summenzionata decisione del 1° marzo 1995;

Viste le note del Ministero del tesoro n. 580559 del 9 maggio 1995 e n. 170438 del 14 marzo 1997;

Su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Il fondo di garanzia dei crediti alle piccole e medie imprese (di seguito PMI) ha l'obiettivo di pervenire a una razionalizzazione degli equilibri finanziari delle PMI, anche attraverso il raggiungimento di più adeguati livelli di capitalizzazione. A tal fine il Fondo favorisce un corretto accesso al credito e facilita le relazioni tra le banche e le PMI, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dalla presente delibera.

2. Al Fondo affluiscono risorse nazionali e comunitarie finalizzate alla concessione di garanzie e contributi in conto interessi in relazione a operazioni di consolidamento, nonché alla concessione di garanzie in relazione a prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

Il Fondo viene gestito, come patrimonio di scopo avente autonomia patrimoniale, dal soggetto prescelto dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 123/1995.

3. Le banche e gli altri intermediari finanziari che richiederanno l'intervento del Fondo contribuiranno alla sua alimentazione nei limiti fissati per ciascuna tipologia di operazione nella presente delibera.

4. *Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese aventi sede legale e amministrativa, o amministrativa se diversa da quella legale, nelle zone dell'obiettivo 1 e rispondenti ai parametri di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda alla banca.*

5. Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente l'intervento del Fondo abbia diversi stabilimenti sul territorio nazionale, gli interventi possono essere effettuati limitatamente alle attività svolte nei territori dell'obiettivo 1, sempreché queste risultino da contabilità separata che ne evidenzi i dati economici e patrimoniali.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

*Consolidamento.*

6. L'intervento del Fondo ha luogo in relazione a operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche esistenti alla data del 30 settembre 1994.

7. Le operazioni di consolidamento devono avere la durata di sei anni, compreso un periodo di preammortamento di un anno, e possono essere effettuate anche da banche che non vantano crediti verso le PMI interessate.

8. A fronte di un versamento *una tantum*, compiuto dalle Banche a favore del Fondo, pari al 2% del capitale consolidato, il Fondo può concedere alle Banche una garanzia nella misura massima del 60% del capitale consolidato, e può concedere alle imprese un contributo agli interessi che abbatte del 4,50% annuo *(equivalente al 2,225% semestrale)* il tasso al quale è conclusa l'operazione di consolidamento. Il contributo agli interessi non può superare il 40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di consolidamento.

9. La garanzia del Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 18 mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

10. *La garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è attivabile dopo l'avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore, procedure che la stessa curerà anche nell'interesse del Fondo. La garanzia opera a copertura del 60% del credito vantato dalla banca (rate scadute e non pagate, interessi anche di mora in misura non superiore al tasso contrattuale sino all'avvio della procedura di recupero e capitale a scadere) nei confronti del debitore al momento di avvio delle procedure di recupero, nei limiti dell'importo massimo di cui al punto 8 e salvo quanto disposto al punto 11. Le somme successivamente recuperate andranno dapprima a decurtazione del credito della banca rimasto scoperto e, per il residuo, al Fondo a ristoro parziale o totale della somma da questo precedentemente liquidata.*

11. Le operazioni di consolidamento sono regolate a un tasso d'interesse liberamente contrattato tra la banca creditrice e l'impresa. Se l'operazione è regolata a un tasso variabile, tale tasso deve essere espresso in termini di tasso di riferimento eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread. Se il tasso contrattuale è maggiore del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, allora la quota percentuale garantita dal Fondo di cui al punto *10* viene ridotta in misura pari a 10 volte la differenza tra i due tassi, rimanendo inalterato il versamento *una tantum* di cui al punto 8. Nel caso in cui venga prestata dal Fondo una garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del Fondo viene proporzionalmente ridotto.

12. Il contributo agli interessi, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso contrattuale che regola il prestito e la rata calcolata al tasso ridotto alla misura stabilita di cui al punto 8, è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della banca che ha concesso il finanziamento.

*Prestiti partecipativi.*

13. La garanzia del Fondo opera nei confronti di prestiti concessi da banche e da istituti finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

14. Per prestito partecipativo si intende un finanziamento la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata. Il tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al 75% del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO, cosi come definito dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994) riferito al secondo mese precedente a quello in cui viene perfezionato il contratto di mutuo.

15. La durata del prestito non può superare 10 anni, con un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

16. il Fondo può concedere una garanzia pari al 60% dell'ammontare del prestito partecipativo, a fronte di un versamento *una tantum* pari all'*1%* dello stesso ammontare.

17. Per quanto riguarda la natura della garanzia e le procedure di liquidazione della perdita si applica quanto stabilito *al punto 10.* La garanzia del Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 30 mesi successivi all'erogazione del prestito partecipativo.

*Acquisizioni di partecipazioni.*

18. *La garanzia del Fondo opera nei confronti delle acquisizioni di partecipazioni compiute da banche, fondi chiusi e istituti finanziari iscritti nell'albo di cui al richiamato art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con esclusione delle società ed enti interamente posseduti, direttamente o indirettamente, dallo Stato, in favore di PMI costituite sotto forma di società di capitali.*

*Ai sensi dell'art. 2 comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la RIBS S.p.a., può partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso l'intervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni.*

19. *Il Fondo può prestare una garanzia pari al 60% dell'ammontare della partecipazione, a fronte di un versamento una tantum* pari allo 0,75% dello stesso ammontare. Sono escluse dalla garanzia, oltre alle operazioni effettuate dalle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato, anche quelle operazioni che comportino per i soci dell'impresa l'impegno, in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle banche, dai fondi chiusi o dagli istituti finanziari di cui al precedente punto 18.

20. Le acquisizioni di partecipazioni non possono globalmente superare il 49% del capitale dell'impresa partecipata e comunque non si devono configurare come partecipazioni di controllo anche di fatto.

21. La escussione della garanzia può essere richiesta nel periodo quinquennale esclusivamente per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale, ed esercizio del diritto di recesso, nei casi previsti dal codice civile. La perdita è determinata dalla differenza fra l'importo versato dall'investitore in sede di acquisizione della partecipazione e l'importo realizzato al termine della liquidazione o a seguito del recesso. In qualunque altro caso di smobilizzo la garanzia decade automaticamente.

22. Al termine del periodo di garanzia l'investitore può chiedere il rimborso, per il 60% coperto da garanzia, dell'eventuale minor valore della partecipazione ottenuto riducendo l'importo versato in sede di acquisizione della partecipazione, in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti fra l'ultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e l'ultimo bilancio approvato anteriormente alla acquisizione della partecipazione, al netto dell'effetto di aumenti capitale, versamenti a copertura di perdite e distribuzione di dividendi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

23. Le richieste di intervento devono essere presentate al Fondo entro e non oltre il 31 dicembre 1999; per le imprese operanti in Abruzzo, tale termine è anticipato al 31 dicembre 1996.

24. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dalla banca consolidante, deve essere trasmessa da quest'ultima al Fondo

allegando il contratto di finanziamento stipulato con l'impresa, nonché copia dell'ultimo bilancio approvato e certificazione bancaria dell'indebitamento esistente *alle date di cui al successivo punto 28.*

25. Per le ditte individuali e le società di persone, alla domanda deve essere allegata, in luogo del bilancio approvato, una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'ultimo esercizio, redatta secondo lo schema previsto per i bilanci delle società di capitali, sottoscritta dal titolare o dai soci, e corredata dalla documentazione fiscale (dichiarazione annuale IVA e dichiarazione dei redditi).

26. Sono ammissibili all'intervento del Fondo solo le PMI che abbiano adeguate potenzialità reddituali e idonee prospettive di riequilibrio finanziario. Le banche finanziatrici valuteranno la sussistenza di queste condizioni, nel rispetto dei requisiti minimi appresso specificati.

27. L'intervento del fondo sarà possibile solo se il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri piu indebitamento a medio-lungo termine) e attività immobilizzate materiali e immateriali nette, risulta, dopo l'operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75.

28. L'intervento del Fondo sarà possibile con riferimento a operazioni di consolidamento che rimangano entro il minore dei *tre* limiti costituiti:

dall'indebitamento a breve esistente alla data del 30 settembre 1994;

*dall'indebitamento a breve risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 25 per le ditte individuali e le società di persone. Qualora l'esercizio cui l'ultimo bilancio approvato o la documentazione sostitutiva si riferiscono sia chiuso da oltre otto mesi, andrà redatta apposita situazione patrimoniale semestrale approvata dagli organi sociali o, per le ditte individuali e le società di persone, dal titolare o dai soci, come prescritto al punto 25;*

dall'importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato *ovvero* dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 25, in data comunque non anteriore a 15 mesi dalla presentazione della domanda.

29. Il potenziale flusso finanziario è calcolato sottraendo dal margine operativo lordo gli oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari), ridotti per tener conto del presunto effetto derivante dal consolidamento agevolato.

30. Il limite di importo di cui al punto *28* è incrementabile di un ammontare pari all'eventuale aumento di capitale in contanti deliberato dall'impresa. L'incremento così determinato viene considerato anche nel calcolo dell'indice di struttura di cui al punto 27; In questi casi la concessione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuto versamento del capitale.

*Prestiti partecipativi.*

31. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dal soggetto finanziatore, deve essere trasmessa da quest'ultimo al Fondo allegando il contratto di prestito partecipativo stipulato con l'impresa, copia dell'ultimo bilancio approvato, nonché una relazione che contenga un breve profilo dell'impresa beneficiaria e il programma sulla cui base il prestito partecipativo è concesso.

32. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuta erogazione del prestito.

*Acquisizione di partecipazioni.*

33. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dall'investitore, deve essere trasmessa da quest'ultimo al Fondo allegando la delibera di aumento del capitale sociale, l'impegno a versare il capitale da parte dell'investitore, la documentazione già prevista per i prestiti partecipativi e gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e di sindacato stipulati tra le parti.

34. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuto versamento del capitale sociale da parte dell'investitore.

PROCEDURE DI DELIBERAZIONE

35. Il Fondo procederà all'istruttoria delle domande d'intervento in scaglioni trimestrali, fino ad impegno totale delle risorse disponibili. Nel caso in cui le domande d'intervento pervenute nel trimestre eccedano le risorse finanziarie disponibili, saranno privilegiate le operazioni riferite a consolidamenti e prestiti partecipativi regolati al tasso d'interesse minore; saranno altresì privilegiate le operazioni di partecipazione collegate alle operazioni di consolidamento regolate al tasso d'interesse minore. A parità delle circostanze appena descritte, saranno privilegiate per ciascuna delle tre tipologie le operazioni che si riferiscono a imprese che presentano l'indice di struttura, come sopra definito, più elevato.

36. Il provvedimento di concessione della garanzia e/o del contributo in conto interessi è subordinato all'assenza di azioni esecutive già avviate.

REGOLE IN MATERIA DI CUMULO E REVOCHE

*Cumulo.*

37. Le agevolazioni del Fondo sulle operazioni di consolidamento, sui prestiti partecipativi e sulle acquisizioni di partecipazioni, sono possibili una sola volta per impresa. Le agevolazioni per il consolidamento sono alternative a quelle per i prestiti partecipativi mentre è possibile il cumulo di tali agevolazioni con quelle per le acquisizioni di partecipazioni. Le agevolazioni medesime sono, altresì, alternative ad analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali. Il soggetto gestore del Fondo e il Mediocredito centrale (quale soggetto competente per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598) cureranno le intese e lo scambio di informazioni necessari a evitare il cumulo delle agevolazioni.

*Revoca.*

38. Per ciò che concerne le operazioni di consolidamento, in caso di volontaria estinzione anticipata dell'operazione o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento o di concordato preventivo mediante *cessio bonorum* di un'impresa ammessa al beneficio del Fondo, l'erogazione del contributo in conto interessi del Fondo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.

39. Entro tre mesi dalla data della dlibera di concessione della garanzia e del contributo in conto interessi, le banche che finanziano il consolidamento dovranno inviare dichiarazione attestante che il finanziamento è stato erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate all'estinzione dei debiti a breve dichiarati con la domanda di agevolazione.

40. La mancata dichiarazione o eventuali dichiarazioni mendaci comportano la decadenza della garanzia del Fondo.

OBBLIGHI VERSO GLI ORGANI COMUNITARI

41. Qualora, per una singola impresa, la somma che si intende consolidare superi l'ammontare di 40 mld di lire, la richiesta deve essere notificata alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 93.3 del trattato CE e la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione.

42. L'organismo gestore, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al punto 7 della decisione della Commissione del *1° marzo 1995,* predispone entro il 30 aprile di ogni anno un rapporto dettagliato, articolato per tipo di intervento, indicante anche i casi di escussione della garanzia.

**97A4516**

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Approvazione della perizia di variante convenzione numero 155/90. Progetto di sviluppo impianto terme di Sepino.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 155/90 stipulata in data 9 ottobre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e la regione Molise regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sviluppo impianto Terme di Sepino;

Vista la nota della regione Molise, prot. n. 14065 del 6 novembre 1996 con la quale, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere modificative a quelle previste in convenzione;

Vista la delibera della giunta regionale n. 2050 del 20 giugno 1996;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto n. 9/5152 del 17 dicembre 1996, esprime parere favorevole ai lavori della perizia di variante ed alla proroga dei termini di convenzione al 30 giugno 1999;

Considerato che il nucleo di valutazione, con raporto n. 8/1796 del 20 dicembre 1996, tenuto conto che le variazioni non comportano modifica alla destinazione finale delle singole opere, né alterazione della fruibilità del complesso così come originariamente progettato, esprime parere favorevole alle opere in variante proposte;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione al 30 giugno 1999;

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

*Quadro economico*
(valori in milioni di lire)

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
|---|---|---|---|
| Lavori principali | — | 7.914 | 10.294 |
| Espropri e servitù | — | 574 | 1.073 |
| Depurazione e abbellimenti | 14.718 | 690 | 682 |
| Sondaggi geotecnici | — | 400 | 400 |
| Arredi e attrezzature | — | 100 | 100 |
| Opere complementari | — | — | 641 |
| Imprevisti | 528 | 1.321 | 2.647 |
| Lievitazione prezzi | 380 | — | — |
| Spese generali | 1.812 | 1.599 | 1.812 |
| I.V.A. | 3.062 | 2.861 | 2.851 |
| Ribassi d'asta | — | 5.036 | — |
| Totale ... | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 191*

**97A4517**

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Convenzione n. 232/87. Realizzazione del centro servizi sociali consortili nell'agglomerato industriale «M» di Lentini autorizzazione in sanatoria.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 232/87 stipulata in data 1° aprile 1988 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del centro servizi sociali - consortili nell'agglomerato industriale «M» di Lentini;

Vista la nota n. 1577 del 21 aprile 1995 con la quale il Consorzio A.S.I. di Siracusa, segnalava alla Cassa depositi e prestiti di aver redatto nel novembre 1989 una perizia di variante e suppletiva, comportante l'utilizzo delle economie IVA;

Considerato che tale perizia, regolarmente trasmessa il 12 gennaio 1990 al Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno e rimasta senza seguito, prevedeva l'utilizzo delle economie IVA per far fronte ai maggiori lavori collegati alla qualità del terreno diversa da quella prevista in sede progettuale;

Vista la nota n. 249 del 24 ottobre 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti, nel segnalare l'impossibilità, in sede di liquidazione del saldo finale, di procedere al recupero delle economie IVA, già utilizzate dal consorzio, ha prospettato l'opportunità di attivare la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Viste le note n. 4525 del 18 novembre 1996 e n. 4678 del 28 novembre 1996 con le quali il consorzio ha chiesto l'attivazione delle procedure ex art. 7 della legge n. 104/1995 per ottenere l'approvazione a sanatoria dell'utilizzo delle economie IVA, su i lavori previsti in perizia;

Tenuto conto delle risultanze della relazione del Nucleo ispettivo, nonché di quelle del Nucleo di valutazione che esprimono parere favorevole alla variante proposta dall'ente attuatore;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di autorizzare in sanatoria l'utilizzo delle economie IVA in conto lavori, previsti con la prima perizia di variante;

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

*Quadro economico*
(valori in milioni di lire)

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
|---|---|---|---|
| Lavori | 9.280 | 8.717 | 10.089 |
| Imprevisti | 600 | 1.456 | |
| Lievitazione costi | 420 | 590 | 1.410 |
| Spese generali | 1.020 | 586 | 1.000 |
| I.V.A. | 1.680 | 1.651 | 501 |
| Totale | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 193*

97A4518

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Convenzione n. 606/87. «Realizzazione del canale di guardia e sistemazione del torrente Grancano e zone in frana»: approvazione perizia di variante e proroga dei termini convenzionali.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 606/87 stipulata in data 9 novembre 1988 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Salerno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori del canale di guardia e sistemazione del torrente Grancano e zone in frana;

Viste le note del comune di Salerno, prot. n. 104380 del 26 settembre 1995; n. 66749 del 18 giugno 1996; n. 98795 del 10 settembre 1996 e del 21 ottobre 1996, con le quali, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Vista la delibera della giunta n. 2060 del 21 novembre 1995;

Visto il parere favorevole del nucleo ispettivo prot. n. 9/4408 del 21 novembre 1995;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1714 del 31 ottobre 1996, dichiara che «le variazioni progettuali proposte risultano indispensabili alla funzionalità ed alla fruibilità dell'intervento» ed esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e all'accoglimento della richiesta proroga al 30 settembre 1998;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione al 30 settembre 1998;

2. di approvare il nuovo quadro economico.

*Quadro economico*
(valori in milioni di lire)

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
|---|---|---|---|
| Lavori | 5.010 | 4.305 | 4:707 |
| Espropri | | — | 400 |
| Imprevisti | 46 | 46 | 166 |
| Lievitazione prezzi | 63 | 63 | 208 |
| Spese generali | 650 | 650 | 465 |
| I.V.A. | 1.231 | 1.231 | 1.054 |
| Ribassi d'asta | | 705 | — |
| Totale ... | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 192*

97A4519

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'eliminazione della vecchia linea elettrica e linea telefonica con formazione di nuova linea elettrica a 23 kv e linea elettrica accorpata dalla diga Valgrosina alla vecchia diga di Fusino da parte dell'azienda elettrica municipale di Milano.** (Deliberazione n. VI/24910).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 ottobre 1986 protocollo n. 42514 è pervenuta l'istanza dell'azienda energetica municipale di Milano di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di nuova linea elettrica in sostituzione di linee esistenti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio, foglio n. 35, mappali numeri 462, 717, 732, 739, 740, 741, 745, 747, 774, 836, 838 e foglio n. 39, mappali numeri 65, 151, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 229, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'eliminazione della vecchia linea elettrica e linea telefonica con formazione di nuova linea elettrica a 23 kv e linea elettrica accorpata, dalla diga Valgrosina alla vecchia diga di Fusino, da parte dell'azienda energetica municipale di Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4531

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada di accesso a un fabbricato rurale da parte della sig.ra Mazzucchi Marianna.** (Deliberazione n. VI/24913).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Mazzucchi Marianna per la realizzazione di nuova strada di accesso a fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 32, mappali numeri 391, 635, 392, 225, 438, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova strada d'accesso a fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54:

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**97A4532**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale in località «Motta - Cà de Mez» e ampliamento della vasca di accumulo in località «Piazzola» da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/24914).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 giugno 1996 protocollo n. 23143, è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di lavori di potenziamento acquedotto comunale in località «Motta - Cà de Mez» e ampliamento vasca di accumulo in località «Piazzola»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 72, 73, 78, 79, 80, 82, 360, 172, 173, 175, 179, 180, 181 foglio n. 2, per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potenziamento acquedotto comunale in località «Motta - Cà de Mez» e ampliamento vasca di accumulo in località «Piazzola»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1 l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una discenderia intermedia sul ramo ascendente della seggiovia Livigno-Tagliede da parte della società Sitas S.p.a.** (Deliberazione n. VI/24915).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 agosto 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte della Soc. Sitas S.p.a. per la realizzazione di una discenderia intermedia sul ramo ascendente della seggiovia Livigno-Tagliede;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 27, mappali numeri 212, 207, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una discenderia intermedia sul ramo ascendente della seggiovia Livigno-Tagliede;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato in località Parade da parte della sig.ra Bozzi Ines.** (Deliberazione n. VI/24916).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Aprica (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte della sig.ra Bozzi Ines, per la realizzazione di un ampliamento di fabbricato in località Parade;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), foglio n. 7, mappale n. 749, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento di fabbricato in loc. Parade;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piazzola esterna e di muri di sostegno da parte della sig.ra Maffescioni Lorenza.** (Deliberazione n. VI/24918).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 dicembre 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Maffescioni Lorenza, per la realizzazione di una piazzola esterna e di muri di sostegno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 169, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piazzola esterna e di muri di sostegno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la esecuzione di lavori di ristrutturazione e sistemazione di un fabbricato rustico in località «Lot» da parte dei signori Rossatti Giovanni ed altri.** (Deliberazione n. VI/24919).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 luglio 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Tovo S. Agata di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dei sigg. Rossatti Giovanni ed altri per la esecuzione di lavori di ristrutturazione e sistemazione di un fabbricato rustico in località «Lot»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo S. Agata, foglio n. 7, mappali numeri 73, 72, 379, 380, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la esecuzione di lavori di ristrutturazione e sistemazione di un fabbricato in località «Lot»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

97A4537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione mediante piano di recupero di un nucleo rurale sito in località Redasco da parte dei signori Ghilotti Andrea e Protasio Elisabetta.** (Deliberazione n. VI/24920).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 ottobre 1996, è pervenuta l'istanza dei signori Ghilotti Andrea, Protasio Elisabetta di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la ristrutturazione edilizia mediante piano di recupero, di un nucleo rurale sito in località Redasco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio, mappali numeri 85-86, foglio n. 21, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia mediante piano di recupero, di un nucleo rurale sito in licalità Redasco, da parte dei signori Ghilotti Andrea, Protasio Elisabetta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**97A4538**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo aggiornato del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.**

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996, rettificato con avviso di rettifica ed errata-corrige pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

## CAPO I

### CIRCOLAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN REGIME SOSPENSIVO

### Art. 1.

*Documento di accompagnamento accise*

1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Accise», d'ora in avanti indicato con la sigla «DAA», di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso può consistere:

*a)* in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;

*b)* ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.

### Art. 2.

*Composizione e modalità di emissione del DAA*

1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

*a)* l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

*b)* l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

*c)* l'esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell'appuramento di cui all'articolo 3;

*d)* l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.

2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d'ora in avanti indicato con la sigla «UTF».

3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate:

*a)* denominazione del depositario autorizzato;

*b)* codice di accisa del deposito fiscale;

*c)* numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: «circolazione interna».

4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso.

5. È consentito l'impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. È del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta «Non valido ai fini del regime delle accise.». I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari.

6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all'UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. L'altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.

7. L'UTF annota su apposito registro:

*a)* la data di bollatura;

*b)* gli estremi di identificazione del depositario autorizzato;

*c)* l'ubicazione del deposito fiscale;

*d)* il numero degli stampati bollati, con l'indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.

8. *I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato consegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere* a), b) *e* c), *ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto ai sensi dell'art. 7, per i DAA di tipo amministrativo.*

9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all'UTF e depositario presso tale ufficio un «fac-simile» del documento medesimo.

10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l'utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell'UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l'altra acquisita agli atti dell'UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.

11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. *I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna:*

a) *è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15°C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15°C è indicato il peso specifico a 15 gradi cerntigradi corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15°C ed alla pressione normale;*

b) *nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata «incaricato del trasporto». Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura «via oleodotto»;*

c) *nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;*

d) *nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;*

e) *nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.*

12. In alternativa alla bollatura presso l'UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.

### Art. 3.

*Appuramento del DAA*

1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella *C*, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione. *Il visto apposto dall'ufficio finanziario*

*sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.*

Art. 4.

*Obblighi dello speditore*

1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto:

*a)* ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita;

*b)* a porre a corredo di tale registro l'esemplare n. 1 del DAA emesso;

*c)* a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;

*d)* ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA.

2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1.

3. *Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, pararafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.*

Art. 5.

*Obblighi dell'incaricato del trasporto*

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo; prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre copie, recanti l'annotazione «duplicato», che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell'esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all'autorità incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad una partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne dà immediata notizia all'UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.

Art. 6.

*Obblighi del destinatario*

1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

*a)* ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ovvero dell'articolo 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta;

*b)* a porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 2 del DAA;

*c)* a compilare l'attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella *c)* degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l'indica-

zione della qualità e quantità di merce pervenuta. L'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta;

*d)* a dare immediata comunicazione all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall'incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze;

*e)* a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lettere *c)* e *d)*, all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per sé l'esemplare n. 4, apponendovi un'attestazione di conformità con l'esemplare n. 3, e restituisce quest'ultimo con l'apposizione del visto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l'ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l'ufficio finanziario riporta sull'esemplare n. 3 del DAA l'ammontare dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell'esemplare n. 3 è trasmesso dall'ufficio finanziario autorità fiscale competente sull'impianto mittente;

*f)* a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l'esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è esonerato l'operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

Art. 7.

*Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa*

1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.

3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. *Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA «non scorta merce», emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto.*

4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite rasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA «cumulativo», a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA «non scorta merce» quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l'indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA «cumulativo» e dei DAA «non scorta merce» sono riportati su una distinta allegata al DAA «cumulativo». *Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA «non scorta merce» viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato.* Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA «cumulativo» sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio DAA «non scorta merce» e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*. L'appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA «cumulativo» e degli esemplari n. 3 dei DAA «non scorta merce» da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA «cumulativo» e di quelli «non scorta merce» sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

Art. 8.

*Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale*

1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall'articolo 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell'importo equivalente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all'allegato al presente decreto, vistata dall'UTF su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell'imposta.

3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.

CAPO II

CIRCOLAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE AD ACCISA ASSOLTA

Art. 9.

*Documento di accompagnamento semplificato*

1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Semplificato», d'ora in avanti indicato con la sigla «DAS», di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso può consistere:

*a)* in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;

*b)* ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.

2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del DAS è prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non è del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis* in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62, commi 1, 2 e 6, nonché dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, può essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto. *Ai fini del circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.*

Art. 10.

*Composizione e modalità di emissione del DAS*

1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

*a)* l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

*b)* l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

*c)* l'esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 13, comma 3.

2. Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l'eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. *Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per l'approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste per i DAA di tipo amministrativo, dall'articolo 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12.*

3. *I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, come definito dall'art. 2, comma 11, lettera* b), *nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale:*

a) *viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temeratura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l'annotazione relativa al rinvio dell'esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni;*

b) *l'indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole, «per conto»; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro;*

c) *nel riquadro 8 viene omessa l'indicazione della densità a 15 °C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 °C va indicato il peso specifico a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell'aria;*

d) *può omettersi l'indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale;*

e) *per gli oli minerali può omettersi la compilazione del ripuadro 10.*

4. I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall'articolo 2, commi da 8 a 12.

4-bis. *Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF, su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.*

Art. 11.

*Obblighi dello speditore*

1. *Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:*

a) *annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera* c) *od all'articoli 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;*

b) *a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;*

*c)* nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una località all'altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'UTF.

2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera *a)*, della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, è pure tenuto:

*a)* a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;

*b)* ad appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.

3. *Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all'art. 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione «Dispensa dalla firma».*

Art. 12.

*Obblighi dell'incaricato del trasporto*

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire l'esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto è, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia

della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell'assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti l'indicazione «duplicato», che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l'esercente del deposito mittente richiede all'UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell'esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

Art. 13.

*Obblighi del destinatario*

1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

*a)* ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all'impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta;

*b)* a porre a corredo dello stesso registro l'esemplare n. 2 del DAS;

*c)* nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all'UTF l'avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell'articolo 10 del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all'UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all'articolo 8, e garantisce il pagamento dell'accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all'arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all'UTF. Il destinatario appone, altresì, nell'esemplare n. 3 del DAS, l'attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell'UTF; l'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.

Art. 14.

*Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio*

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all'emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS «collettivo» quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l'emissione del DAS.

2. Sul DAS «collettivo», in luogo dell'unico destinatario, è apposta l'indicazione: «destinatari vari, come da distinta allegata». In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS «collettivo» e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato.

3. L'incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l'apposizione, sull'esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato.

4. L'esemplare n. 2 del DAS «collettivo» è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all'esemplare n. 1.

5. Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all'emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS «collettivo» di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo.

6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità.

7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorché il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all'emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea.

8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all'entità di ciascuna partita.

Art. 15.

*Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente*

1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui è stato emesso il DAS non venga più effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l'incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell'inizio del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.

3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario.

4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entità, l'emissione del DAS, la riassunzione in carico è giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonché alla qualità e alla quantità del prodotto restituito. Tale documento è posto a corredo del registro di carico e scarico.

5. *La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entità, non si è resa necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:*

*a)* il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato;

*b)* il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;

*c)* la quantità e la qualità della quota parte di prodotto scaricata;

*d)* la data del rilascio della dichiarazione;

*e)* il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico.

Detta dichiarazione è, a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed è consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario.

6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del trasporto indica sull'esemplare n. 2 qualità e quantità del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed alla lettera *c)* sono indicate qualità e quantità della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall'esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest'ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS «non scorta merce» per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria è posta a corredo delle contabilità del destinatario.

7. *Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L'esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l'esemplare n. 2 ed una copia dell'esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell'esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l'esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all'esemplare n. 1.*

Art. 16.

*Cambio di destinazione*

1. Nei casi di cui all'articolo 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo articolo 15. In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato del tra-

sporto, sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull'esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l'ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell'incaricato del trasporto, oltrechè sull'esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15. La procedura di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS.

Art. 17.

*Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale.*

1. *Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.*

2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvò prova contraria, della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.

Art. 18.

*Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati*

1. *Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.*

2. *Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente.*

3. *L'incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.*

4. *Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sòle differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.*

5. A trasporto ultimato, la distinta è riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS.

6. Qualora una o più partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessità di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 6.

Art. 19.

*Forniture di calore in appalto*

1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all'alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 dei DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto dall'articolo 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo.

2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell'impianto ricevente. Se l'impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto.

2-bis. *La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all'articolo 10 comma 4-bis.*

Art. 20

*Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati*

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS «collettivo», rilasciato per l'intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare.

2. Sul DAS «collettivo», in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione «Destinatari diversi, come da distinta allegata».

3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: «non scorta merce».

4. Sulla distinta da allegare al DAS «collettivo», sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS «non scorta merce», riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente si «collettivo», sia sulla distinta

5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS «non scorta merce» dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.

6. Il DAS «collettivo» e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS «collettivo» nonché sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita dell'autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS «collettivo», contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all'UTF.

8. Qualora risulti una differenza di prodotto, non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS «collettivo» emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viag-

gio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS collettivo al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni:

*a)* data è ora del rientro dell'autocisterna in deposito;

*b)* rimanenza del carico reintrodotto in deposito;

*c)* numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.

9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS «non scorta merce» con l'indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4.

10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione

## *Capo III*

## DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

### Art. 21.

*Circolazione «biodiesel»*

1. La circolazione del prodotto denominato «biodiesel» soggetto alla disciplina di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l'indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. *Se trattasi di miscela di «biodiesel» con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 3 del 5 gennaio 1994.*

2. Il «biodiesel» proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza.

3. Il «biodiesel» trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all'autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se è, invece, destinato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l'imposta in Italia.

### Art. 22.

*Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione*

1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l'appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell'intera partita. L'amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, è consentita l'emissione di DAS «parziali» «non scorta merce» durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS «parziali» è riportata la dicitura «Quantitativo parziale di un trasferimento in corso», mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS «parziali». La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese.

3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché effettui all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell'indirizzo del destina-

tario, del suo codice d'accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.

4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all'incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione, agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l'obbligo, da parte dello speditore, dell'inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest'ultimo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l'esportazione.

Art. 23.

*Cauzioni*

1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al 100 per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita;

*b)* per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana;

*c)* in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce;

*d)* l'amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.

Art. 24.

*Importazioni ed esportazioni*

1. In caso di trasferimento di merce d'importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA è emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all'articolo 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d'importazione, alla quale viene contrapposto l'esemplare n. 3, dopo l'appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d'inoltro a destino di prodotti per i quali, all'atto dell'importazione, viene assolta l'accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l'emissione di tale documento. Nel caso in cui l'intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purché integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento.

2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. *Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all'operazione di esportazione.*

3. Non è prescritta l'emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.

4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositano autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

Art. 25.

*Rinvio da altre normative*

1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l'utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

Art. 26.

*Vigilanza e penalità*

1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull'osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale.

3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell'integrità dei suggelli.

4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico.

5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonché a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresì, tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.

Art. 27.

*Periodo transitorio*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-*ter* 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis*, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (*) e nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l'utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-*ter* 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-*ter* 7, H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis*, del documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purché siano muniti rispettivamente della stampigliatura «Vale come DAA» o «Vale come DAS».

2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-*ter* 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis* vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell'itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-*ter* 7 viene annullato il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l'indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore.

---

(*) Il termine è stato prorogato dall'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(**) Il comma 2 dell'art. 15 del sopracitato decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, recita, riferendosi ai nuovi adempimenti previsti dal decreto medesimo: «Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti per le tipografie ed i rivenditori autorizzati o per gli operatori si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MINISTERO DELLE FINANZE**
*Dipartimento delle Dogane e II. II.*
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

**Direzione Compartimentale di................................**

**U.T.F. di...................................................................**

**ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA O DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ACCISA**
***(ai sensi dell'art.18 paragrafo 3, direttiva n.92/12 CEE del 25.02.92)***

1 - **Destinatario della merce**
2 - **Indirizzo.**
3 - **Codice Fiscale / Part.IVA.** I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
4 - **Codice di accisa (eventuale)** I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

1 - **Speditore della merce**
2 - **Nazione di provenienza**
3 - **Indirizzo**
4 - **Codice di accisa / Codice IVA** I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

**DESCRIZIONE DELLA MERCE**

| TIPO MERCE | CODICE NC | QUANTITA' |
|---|---|---|
| 1) | | |
| 2) | | |

**Accisa da garantire o da pagare ---->**

**In cifre L.**
**In lettere (** )

**PRESTAZIONE DI GARANZIA**
**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**

Si attesta che il destinatario della merce sopra indicata ha prestato garanzia ha effettuato il pagamento della relativa accisa a mezzo . presso e pertanto se ne autorizza la fornitura

Il presente certificato viene rilasciato in duplice copia di cui una da allegare al documento di accompagnamento della merce

Il destinatario dovra presentare all'ufficio che rilascia il presente certificato la terza e la quarta copia del suddetto documento entro il decimo giorno successivo alla ricezione della merce e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di ricezione, per l'apposizione del visto sulla prescritta certificazione di scarico

**IL Funzionario.........................................................**

**EMESSO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO n .............................. del................................**

**LO SPEDITORE........................................................**

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del 19 settembre 1992.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è il seguente: «Il Ministro delle finanze può altresì prescrivere con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalita della fornitura e i relativi controlli».

— Il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 è il seguente:

«Art. 10 *(Stampati forniti da soggetti autorizzati).* — A partire dal 1° gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono esssere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato».

«Art. 11 *(Autorizzazioni).* — L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata, a seguito di apposita istanza agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che:

*a)* non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;

*b)* non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;

*d)* non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società o enti, non si trovino in stato di liquidazione.

Nel caso di tipografie gestite da società o enti le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti.

L'istanza deve essere corredata da:

1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;

2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera *c)* del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarità o vi sia pericolo di abusi.

Le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente».

*Note all'art. 4:*

— L'art. 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico è il seguente: «*c*) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;».

— Il regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 198 del 7 agosto 1993. Il testo del relativo art. 1, paragrafo 1, punto 3, è il seguente:

«3) È inserito il seguente articolo 2-*bis:*

«*Articolo 2*-bis

1. Se il documento di accompagnamento viene compilato con un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati, le autorità competenti possono dispensare lo speditore dall'obbligo di firmare il documento autorizzandolo ad apporre il timbro speciale descritto all'allegato II. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore abbia preventivamente presentato alle autorità competenti una dichiarazione scritta con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla circolazione in regime di sospensione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa e facenti parte di spedizioni che viaggino scortate da documento di accompagnamento recante il suo timbro speciale.

2. I documenti di accompagnamento redatti secondo il paragrafo 1 riportato nella parte della casella 24 riservata alla firma dello speditore una delle seguenti diciture:

dispensa de firma;

fritaget for underskrift;

freistellung vor der unterschriftsleistrung;

Δεν απαιτείται νπογραφή;

signature waived;

dispense da signature;

dispensa dalla firma;

von ondertekening vrijgesteld;

dispensa de assinatura.

3. Il timbro speciale di cui al paragrafo 1, nell'angolo in alto a destra della casella A del documento amministrativo di accompagnamento, ovvero, in modo ben visibile, nella corrispondente casella di un decumento commerciale. Lo speditore può anche essere autorizzato a prestampare detto timbro».

«ALLEGATO II

**Timbro speciale**

1. Emblema o altri enventuali segni distintivi o lettere che caratterizzano lo Stato membro.
2. Autorità fiscale competente.
3. Speditore.
4. Numero e data dell'autorizzazione».

*Nota all'art. 8*·

— Il testo dell'art. 8, comma 3, del testo unico è il seguente:

«3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto».

*Note all'art. 9:*

— Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è il seguente:

«Art. 2. — In deroga all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto, le generalità del mittente e del destinatario nonché l'ubicazione dei rispettivi impianti».

— I prodotti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti:

*a)* oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0098);

*b)* bitumi (codice NC 2713 2000);

*c)* oli minerali greggi (codice NC 2709 00);

*d)* estratti aromatici (codice NC 2713 9090);

*e)* miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10);

*f)* polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902).

— Il testo dell'art. 21, comma 2, del testo unico è riportato nelle note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.

*Nota all'art. 10*·

— Per il riferimento all'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978 vedasi in nota all'art. 2.

*Note all'art. 11:*

— I testi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, e dell'art. 12, comma 1, del testo unico sono i seguenti:

«*c)* a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale».

«Art. 12, comma 1. — Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intercomunitaria. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed è presentata da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza».

— Il testo dell'art. 7, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva (CEE) n. 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76 del 23 marzo 1992, è il seguente: «5. La persona, l'operatore o l'organismo di cui al paragrafo 3 deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

*a)* presentare, prima della spedizione delle merci, una dichiarazione alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione e garantire il pagamento dei diritti di accisa».

*Note all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del testo unico è riportato nelle note all'art. 11.

— Il testo dell'art. 10 del testo unico è il seguente:

«Art. 10. — 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9».

*Nota all'art. 17:*

— Il testo dell'art. 6, comma 6, del testo unico è il seguente:

«6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14».

*Nota all'art. 19:*

— Il testo dell'art 25, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito».

*Note all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico è il seguente: «6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila di "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».

— Il D.M. 31 dicembre 1993 reca norme di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione per il contingente agevolato.

In paticolare il comma 3 dell'art. 2 recita:

«3. La miscelazione del biodiesel con gli oli da gas deve essere effettuata nei depositi fiscali e deve essere verbalizzata dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela.

Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alla predetta miscela deve essere apposta l'indicazione «miscela gasolio-biodiesel nel rapporto del».

*Note all'art. 22:*

— Il testo dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1993 (vedasi nota all'art. 1, comma 1), e il seguente:

«Art. 3. — Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa».

— Il testo dell'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, è il seguente:

«Art. 795. — Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'art. 790 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune».

*Nota all'art. 23:*

— Il testo dell'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, che stabilisce la misura delle cauzioni, è il seguente:

«1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel paese comunitario di destinazione.

2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente».

*Nota all'art. 24:*

— Il testo dell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992 è il seguente:

«1. Ai fini degli articoli da 85 a 90:

*a)* quando viene utilizzata la formulazione "regime sospensivo" si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:

- transito esterno;
- deposito doganale;
- perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
- trasformazione sotto controllo doganale, e;
- ammissione temporanea».

*Nota all'art. 26:*

— Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

*Nota all'art. 27:*

— Per il riferimento all'art. 2 della legge 15 febbraio 1971, n. 1161, vedasi in nota all'art. 9.

*Nota all'allegato:*

— Il testo dell'art. 18, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 1992 (vedasi nota all'art. 11, comma 2) è il seguente:

«3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l'articolo 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d'accisa nello Stato membro di destinazione o l'osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Tale documento deve indicare:

l'indirizzo dell'ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;

la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio».

**97A4546**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 maggio 1997, n. 4.

**Aiuto comunitario per il lino tessile. Regolamento (CE) n. 624/97 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione. Disposizioni applicative.**

*Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura*

*Agli assessorati regionali dell'agricoltura*

*Alla Confederazione generale degli agricoltori italiani*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione italiana dei coltivatori*

*Alla Unione generale coltivatori CISL*

*Ai commissari del Governo presso le regioni*

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 lugio 1982, sono state impartite da questo Ministero, le necessarie istruzioni per l'erogazione dell'aiuto comunitario per il lino e la canapa relativo alla campagna di commercializzazione 1982/1983 e successive.

A seguito di talune modifiche intervenute nel regime dello stesso aiuto, la scrivente amministrazione ha emanato gli opportuni indirizzi per l'aggiornamento delle suddette disposizioni, in particolare con circolari n. 13 e n. 25 rispettivamente del 9 luglio 1980 e 19 marzo 1992.

Successivamente alla recente modifica del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, apportata con il regolamento (CEE) n. 154/97 del 20 gennaio 1997, la Commissione U.E., con proprio regolamento (CE) n. 624/97 specificato in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 95 del 10 aprile 1997, ha apportato nuove modifiche alle norme di attuazione del regime di aiuto per il lino tessile.

Scopo, pertanto, della presente lettera circolare è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti cointeressati, ed in particolare dell'A.I.M.A., sulle principali innovazioni contenute nel cennato regolamento, nonché di fornire i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione del regime di cui trattasi:

limitazione dell'aiuto per le sole varietà di lino tessile elencate nell'allegato *A* del regolamento (CEE) n. 1164/84, a partire dalla campagna 1998/99;

riconoscimento dei primi trasformatori e dei produttori che esercitano anche l'attività di trasformazione, come previsto dall'art. 3, par. 2, del regolamento (CEE) n. 619/71 secondo le modalità di cui all'art. 5-*bis* del regolamento (CEE) n. 624/97.

Tuttavia, per la campagna 1997/98, in via transitoria, i soggetti sopra richiamati si considerano egualmente riconosciuti di fatto.

Tale obbligo non è previsto in caso di trasformazione delle paglie di lino in un Paese membro diverso da quello di produzione, purché tale pratica avvenga come consuetudine almeno dalla campagna 1996/97. In tale eventualità l'A.I.M.A. dovrà accertare che i quantitativi di paglie reintrodotte nel nostro Paese corrispondano ai quantitativi raccolti e consegnati.

istituzione di un sistema di controllo sulla esucuzione dei contratti, sul rispetto degli impegni di trasformazione e sulle condizioni del riconoscimento nonché la previsione della sanzione del ritiro del riconoscimento in caso di inadempienze nell'adempimento dei cennati obblighi;

la dichiarazione delle superfici di semina di cui all'art. 5 par. 3 del regolamento citato in oggetto, dovrà essere completata con l'indicazione della quantità di sementi impiegata, espressa in kg/Ha, e della data di semina, nonché della copia del contratto di coltura se concluso ai sensi dell'art. 3-*bis*, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 619/71;

la domanda di aiuto deve essere integrata con le indicazioni rispettivamente della data di raccolta, della data di trasporto presso il magazzino e dei raltivi quantitativi raccolti e trasportati;

il versamento dell'aiuto viene anticipato al 16 ottobre successivo alla fine della campagna considerata;

viene previsto un sistema cauzionale a garanzia della domanda di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2220/85.

Sarà cura dell'A.I.M.A. di dare esecuzione alle norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dei produttori, come sopra specificato, secondo le disposizioni del richiamato regolamento (CEE) n. 624/97, nonché alle iniziative necessarie per la migliore attuazione del regime di aiuto in questione.

Si confida, infine, nella fattiva collaborazione degli uffici e degli enti in indirizzo e si rimane in attesa di un cenno di riscontro e di adempimento.

*Il Ministro:* PINTO

*Registrata alla Corte dei conti il 2 giugno 1997*
*Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 197*

97A4549

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 maggio 1997, n. **157404.**

**Direttiva CEE 95/16/CE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.**

La direttiva 95/16 CEE del 29 giugno 1995, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, inserita nella legge comunitaria 1995, prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino le relative disposizioni prima del 1° gennaio 1997 con loro applicazione a decorrere dal 1° luglio 1997.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, appare opportuno che gli operatori economici, qualora desiderino sottoporre volontariamente i propri prodotti al regime di certificazione, possano disporre in tempo utile dei relativi servizi in sede nazionale.

Gli organismi interessati al rilascio di certiticazioni ai sensi della direttiva CEE 95/16 potranno, quindi, essere autorizzati in via provvisoria, inoltrando le richieste secondo le modalità di seguito indicate.

*A)* L'istanza è indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - via Molise, 19 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e contenere la esplicita indicazione dell'allegato alla direttiva per il quale si chiede autorizzazione.

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti, in originale bollato:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio, per l'effettuazione delle prove necessarie per gli ascensori e per i loro componenti ed, in particolare, per i componenti di sicurezza;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari a quelle di cui al precedente punto 3), nonché copia dell'atto di convenzione stipulato;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire 3 miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa o specifica tecnica seguita, attrezzature impiegate, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

8) procedure, mezzi e personale adibiti alla certificazione dei sistemi di qualità aziendali ed alla loro sorveglianza di cui agli allegati VII, IX, XII, XIII, XIV della direttiva 95/16/CEE. L'eventuale accreditamento da parte di un organismo riconosciuto costituirà utile elemento di valutazione;

9) planimetria, in scala 1:50, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Qualora si renda necessario, per esami o prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da quelle indicate al precedente punto 4), l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

*B)* Sono autorizzati, su richiesta, in via provvisoria alle certificazioni di cui agli allegati V, VI, X della direttiva 95/16/CEE, gli organismi di certificazione nazionali già in possesso di autorizzazione ministeriale all'effettuazione di entrambe le seguenti certificazioni:

componenti di cui all'allegato II della direttiva 84/529/CEE;

macchine di cui al punto 16 dell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE.

*C)* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.

*Il Ministro:* BERSANI

**97A4583**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato concernente il *referendum* popolare per la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.**

Con ordinanza del 9 giugno 1997, l'Ufficio centrale per i *referendum* presso la Corte di cassazione ha disposto — a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come risultante dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale — che le operazioni relative alla richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997) si effettuino sul decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, anziché sulla predetta legge n. 491 del 1993.

**97A4667**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994.**

Il giorno 22 maggio 1997 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 febbraio 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996.

In conformità all'art. 26, l'accordo è entrato in vigore il giorno 22 maggio 1997.

**97A4555**

**Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.**

Il giorno 29 aprile 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 febbraio 1997, n. 32, pubblicata nel supplemento ordinario n. 44/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1997.

In conformità all'art. 14 l'accordo è entrato in vigore in data 29 aprile 1997.

**97A4556**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto direttoriale in data 23 maggio 1997 il decreto ministeriale 17 marzo 1997, con il quale la dott.ssa Laura Carratelli commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «C.E.S.T.E.P. - Centro educativo sperimentale per il tempo pieno a r.l.», con sede in Rende (Cosenza) è stata revocata ed è stato nominato, in sua sostituzione, il dott. Ferdinando Gualtieri, è annullato.

Con decreto direttoriale in data 23 maggio 1997 il rag. Pier Carlo Musso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Workmen Machine Tools a r.l., con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precdente decreto in data 3 dicembre 1986, in sostituzione del dott. Paolo Monzeglio, dimissionario.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 maggio 1997 la dott.ssa Roberta Caviglia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «La Fenice Calzature soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 aprile 1994, in sostituzione dell'avv. Aldo Rovito revocato dall'incarico.

Con decreto direttoriale in data 23 maggio 1997 il dott. Riccardo Fissi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Domus 14 - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 luglio 1990, in sostituzione dell'avv. Bruno Zavagli dimissionario.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 maggio 1997 il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Abete Rosso - società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 ottobre 1970, in sostituzione del rag. Giorgio Martinelli che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 maggio 1997 il dott. Aldo Arcuri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione Militare», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 febbraio 1989 in sostituzione dell'avv. Francesco Vassalli, dimissionario, a completamento della terna.

**97A4554**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Galla Placidia S.p.a.» ora «Galla Placidia - Fiduciaria S.r.l. G.P.», in Ravenna.**

Con decreto ministeriale 30 maggio 1997, l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale

6 maggio 1983, successivamente modificato con decreto interministeriale 22 dicembre 1986, la società «Galla Placidia S.p.a.», con sede in Ravenna, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Ravenna al n. 7223, codice fiscale 00721650398, ora «Galla Placidia S.r.l. G.P.» è dichiarata decaduta a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

**97A4557**

**Riattribuzione di marchio di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 si rende noto che con decreto ministeriale 20 maggio 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «3 CS» alla ditta Perri Antonio, con sede in Corigliano C., via B. Abenante n. 15, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

**97A4558**

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 9 giugno 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1694,14 |
| ECU | 1923,70 |
| Marco tedesco | 988,30 |
| Franco francese | 292,30 |
| Lira sterlina | 2772,12 |
| Fiorino olandese | 878,43 |
| Franco belga | 47,887 |
| Peseta spagnola | 11,669 |
| Corona danese | 259,54 |
| Lira irlandese | 2558,32 |
| Dracma greca | 6,205 |
| Escudo portoghese | 9,748 |
| Dollaro canadese | 1222,15 |
| Yen giapponese | 15,058 |
| Franco svizzero | 1179,52 |
| Scellino austriaco | 140,42 |
| Corona norvegese | 237,31 |
| Corona svedese | 217,97 |
| Marco finlandese | 328,23 |
| Dollaro australiano | 1289,24 |

**97A4668**

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1997**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 22 maggio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 maggio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 agosto 1997 è di L. 98,55, quello dei buoni a centottandadue giorni con scadenza il 28 novembre 1997 è di L. 96,97 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 maggio 1998 è di L. 94,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**97A4652**

## UNIVERSITÀ DI VERONA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università sono vacanti i sottoindicati posti di professore di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

Prima fascia - posti n. 2.

settore scientifico disciplinare: L25B (Storia dell'arte moderna) disciplina: storia dell'arte moderna;

settore scientifico disciplinare: L02B (Storia romana) disciplina: storia romana.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma terzo, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

**97A4561**

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere di questa Università è vacante il sottoindicato posto di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

Seconda fascia - posti n. 1.

settore scientifico disciplinare: L09H (Didattica delle lingue moderne) disciplina: didattica delle lingue straniere moderne.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma terzo, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

**97A4562**

## UNIVERSITÀ DI PARMA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente postodi professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza.*

Settore scientifico disciplinare: N17X «diritto penale», disciplina «diritto penale comparato».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A4563**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto NCR n. 137 del 24 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «TARAZ», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, seconda colonna, dove è scritto: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i.* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).», leggasi: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sorbitolo, sodio benzoato, acido citrico anidro, aroma arancio, giallo tramonto (E 110), acqua depurata* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

**97A4612**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto NCR n. 138 del 24 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «KYTRIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 53, seconda colonna, dove è scritto: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i.* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).», leggasi: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sorbitolo, sodio benzoato, acido citrico anidro, aroma arancio, giallo tramonto (E 110), acqua depurata* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

**97A4613**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto NCR n. 139 del 24 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «EUTROM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i.* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).», leggasi: «un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene: principio attivo granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200; eccipienti: *sorbitolo, sodio benzoato, acido citrico anidro, aroma arancio, giallo tramonto (E 110), acqua depurata* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

**97A4614**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari | | |
| - annuale | L. | 440.000 |
| - semestrale | L. | 250.000 |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi | | |
| - annuale | L. | 360.000 |
| - semestrale | L. | 200.000 |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale | | |
| - annuale | L. | 92.500 |
| - semestrale | L. | 60.500 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee | | |
| - annuale | L. | 236.000 |
| - semestrale | L. | 130.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | | |
| - annuale | L. | 92.000 |
| - semestrale | L. | 59.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | | |
| - annuale | L. | 231.000 |
| - semestrale | L. | 126.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali | | |
| - annuale | L. | 950.000 |
| - semestrale | L. | 514.000 |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2) | | |
| - annuale | L. | 850.000 |
| - semestrale | L. | 450.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N B* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189